

Codice A1902A

D.D. 24 aprile 2026, n. 192

LR. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992 - omissis.



ATTO DD 192/A1902A/2026

DEL 24/04/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato**

OGGETTO: LR. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992 - *omissis*

Premesso che:

- la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista." all'articolo 3 "Conseguimento della qualificazione professionale" prevede quanto segue:

"1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990 , articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11";

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato" , all'art. 34 bis "Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore" prevede che:

"1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.";

- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015 “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l’abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica”, all'Allegato A prevede quanto segue:

- al punto 2.4: "L'esperienza lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, in qualità di dipendente è documentata con l'iscrizione ai fini previdenziali per il periodo di lavoro necessario a maturare il requisito richiesto dalla normativa; nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto, considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario in proporzione alle ore lavorate."
- al punto 5.2: "In ordine all'istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore (punto 2.1 c) il richiedente deve dimostrare: un periodo, non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente (3° livello del CCNL di categoria) presso un'impresa di estetista nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di formazione."
- al punto 5.8: "In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) e allegare all'istanza la fotocopia: della busta paga relativa all'inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure del contratto di lavoro".

Dato atto che:

- *omissis* ha presentato domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione al corso per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'art. 34 bis della L.R. n. 1/2009, su piattaforma Findom - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. istanza 231616), in data 10 febbraio 2026 (prot. n. 1672/A19000 del 11/02/2026), allegando documentazione inerente l'attività lavorativa e un certificato di invalidità;

- effettuata l'istruttoria sulla domanda, il Settore Artigianato, con nota prot. 2639/A19000 del 27/02/2026, inviata a mezzo pec, ha comunicato che:

- per maturare i requisiti di ammissione al corso delle 300 ore come estetista occorre dimostrare di aver svolto nel profilo di estetista almeno 3 anni negli ultimi 5 anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno (art. 3, comma 1, lett. c della L.R. n. 54/1992);

- il periodo di attività lavorativa qualificata svolto dall'interessata nell'ultimo quinquennio in part-time al 50%, come documentato dall'estratto INPS del 17/02/2026 e da contratto con buste paga, risultava non conforme al requisito richiesto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 54/1992;

- entro 10 giorni dal ricevimento della nota, l'interessata avrebbe potuto presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti;

- con nota del 2 marzo 2026 (prot. n. 2986 del 6/03/2026), l'interessata argomentava, in risposta alla nota di cui sopra, che non era stata valutata la presenza del certificato di invalidità come elemento utile al superamento dei requisiti di legge ai fini dell'iscrizione al corso, di imminente avvio, di formazione teorica della durata di trecento ore;

- la predetta argomentazione è, altresì, contenuta nella ulteriore nota inviata dall'interessata al Settore Artigianato in data 10 aprile 2026 (prot. n. 4805/A19000 del 14/04/2025) a seguito del provvedimento assunto con determinazione dirigenziale n. 112/A1902A del 18/03/2026, di non riconoscimento dei periodi lavorativi come previsti dalla legge per l'ammissione al corso per la qualificazione professionale; in particolare, l'interessata contesta che gli uffici regionali competenti ritengano "che il periodo lavorato non soddisfa il requisito del "triennio" previsto dall'art. 3, comma 1, L.R. 54/1992. In particolare, secondo l'Amministrazione regionale, tale requisito andrebbe inteso esclusivamente come prestazione a tempo pieno (full time), penalizzando in tal modo chi opera in regime di orario ridotto."; vieppiù, lamentando una lesione dei propri diritti di lavoratrice e richiamando a supporto il principio dell'equivalenza del monte ore, una discriminazione indiretta (D.lgs 216/2003), il mancato "Accomodamento Ragionevole" (Direttiva 2000/78/CE e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) e l'incidenza dei periodi di sospensione per emergenza epidemiologica (COVID-19), richiede alla Regione di riesaminare il caso, revocare il provvedimento assunto, adottando ogni più opportuno provvedimento idoneo a consentire l'accesso al corso di formazione teorica.

Dato atto, altresì, che la determinazione dirigenziale n. 112/A1902A del 18/03/2026 è stata annullata con la determinazione dirigenziale n. 191/A1902A del 23/04/2026 "Annullamento per mero errore materiale della D.D. n. 112/A1902A/2026 del 18/03/2026" in quanto all'atto del caricamento del provvedimento sull'applicativo Stilo per mero errore materiale era stato richiamato il modello preregistrato in piattaforma relativo ai provvedimenti riguardanti gli acconciatori anziché quello relativo ai provvedimenti riguardanti gli estetisti.

Considerato, infine, che :

- dall'istruttoria è stato accertato che il periodo di attività lavorativa qualificata di *omissis* è stato svolto nel quinquennio a part-time al 50% e, pertanto, detto periodo si deve attestare corrispondente a due anni e sei mesi a tempo pieno;

- il provvedimento regionale di cui all'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.

deve unicamente accertare, attestare e determinare il periodo di attività lavorativa qualificata svolta dal soggetto che presenta domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione al corso per la qualificazione professionale di estetista;

- gli ulteriori elementi forniti dall'interessata non incidono sulla predetta attestazione;

per tutto quanto sopra, occorre procedere, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, a determinare in due anni e sei mesi a tempo pieno il periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista svolta da *omissis* nel quinquennio.

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista e s.m.i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la determinazione dirigenziale n. 191/A1902A del 23/04/2026 "Annullamento per mero errore materiale della D.D. n. 112/A1902A/2026 del 18/03/2026.";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, in due anni e sei mesi a tempo pieno il periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista svolta da *omissis* nel quinquennio.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone